



FEDERTURISMO
CONFINDUSTRIA

**GUIDA AL
CCNL
INDUSTRIA
TURISTICA**

**Accordo
9 luglio 2010**

Il 9 luglio 2010 è stata raggiunta l'intesa per il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dell'Industria Turistica, sottoscritto da Federturismo Confindustria espressamente delegata dalle Associazioni in essa federate Assotrail, Assointrattenimento, Astoi, Confindustria Alberghi, Ucina e Unionparchi, da Confindustria Aica e dalle Organizzazioni Sindacali di settore, Filcams-CGIL, Fisascat-CISL e Uiltucs-UIL.

I temi oggetto dell'accordo, sono di seguito riportati in maniera sintetica ed esplicativa per facilitare una migliore lettura del testo sottoscritto.



**FEDERTURISMO
CONFINDUSTRIA**



Sommario

Pari opportunità	pag. 1
Finanziamento Ebit	pag. 1
Sostegno al reddito	pag. 1
Contrattazione di secondo livello	pag. 2
<i>Tempistica e procedure di rinnovo</i>	pag. 2
<i>Tregua sindacale</i>	pag. 2
<i>Non sovrapposibilità dei cicli negoziali</i>	pag. 2
Premio di risultato	pag. 2
<i>Caratteristiche del premio</i>	pag. 2
Elemento di garanzia retributiva	pag. 2
<i>Soggetti destinatari dell'elemento di garanzia</i>	pag. 3
<i>Aziende escluse</i>	pag. 3
<i>Caratteristiche dell'elemento di garanzia</i>	pag. 3
<i>Lavoro extra e di surroga</i>	pag. 3
Terziarizzazione	pag. 4
<i>Le fasi della procedura</i>	pag. 4
<i>Impossibilità di trovare soluzioni alternativa all'appalto</i>	pag. 4
<i>Mancato raggiungimento di un accordo</i>	pag. 5
<i>Successione di appalto</i>	pag. 5
<i>Campo di applicazione</i>	pag. 5
Riposi e orari di lavoro	pag. 6
Lavoratori stranieri	pag. 6
Programmi di formazione continua	pag. 6
Paga base nazionale	pag. 6
Flessibilità e occupazione	pag. 7
Durata del CCNL	pag. 7
Procedura per il rinnovo	pag. 7
<i>Presentazione della piattaforma</i>	pag. 7
<i>Tregua sindacale</i>	pag. 7
Indennità di vacanza contrattuale	pag. 8
Contratto a termine	pag. 8
Telelavoro	pag. 8
Sicurezza sul lavoro	pag. 8
Part time post partum	pag. 8

Pari opportunità

L'articolo 5 apre l'ipotesi di accordo firmata il 9 luglio scorso. Al testo già presente nel CCNL Industria turistica del 2008 si aggiunge una dichiarazione a verbale nella quale le parti stabiliscono che:

- e' opportuno, sul tema della parità, stabilire una serie di obiettivi condivisi e regole capaci di realizzare quelle azioni positive necessarie a concretizzare una reale parità di genere;
- a seguito della ricerca svolta dalla commissione pari opportunità istituita presso l'ente bilaterale del turismo, si impegnano ad analizzare le caratteristiche e le criticità emerse rispetto all'occupazione e alla stabilità femminile nel settore turismo. L'obiettivo è quello di ricercare e condividere soluzioni per il miglioramento della posizione femminile sia nel mercato del lavoro che sotto il profilo professionale, anche in relazione alle conseguenze che la crisi economica e sociale sta creando nell'occupazione femminile;
- è necessario sviluppare un sistema di concertazione tra i diversi attori sociali e le istituzioni, con lo scopo di potenziare nel territorio una rete di servizi capace di rispondere alle esigenze di conciliazioni tra i tempi di lavoro e i tempi di vita al fine di favorire lo sviluppo dell'occupazione femminile.

Finanziamento EBIT

La quota di servizio per il finanziamento dell'ente rimane allo 0,40% di paga base e contingenza, per quattordici mensilità, di cui lo 0,20% a carico del datore di lavoro e lo 0,20% a carico del lavoratore, ma si incentiva la riscossione del versamento anche nei territori dove l'EBIT non è ancora costituito, prevedendo che la quota di competenza dell'EBIT Nazionale sia del 30%.

In sede di costituzione di EBIT Territoriale da parte di tutte le organizzazioni stipulanti il presente CCNL, concluso l'iter procedurale dello Statuto, la percentuale dovuto all'EBIT Nazionale ritorna al 10%.

L'azienda che ometta il versamento dei contributi dovuti al sistema degli enti bilaterali, determinato nella misura di cui al presente articolo, rimane obbligata verso i lavoratori aventi diritto all'erogazione delle prestazioni assicurate dall'Ente Bilaterale competente.

Sostegno al reddito

Le nuove disposizioni riguardanti il sostegno al reddito, fermo restando la quota dello 0,25% di paga base e contingenza per 14 mensilità totalmente a carico delle imprese, prevedono che i destinatari del sostegno siano i lavoratori coinvolti in processi di crisi, ristrutturazione e/o riorganizzazione aziendale, interessati da periodi di sospensione di attività, ai singoli lavoratori dipendenti, sospesi per crisi aziendali o occupazionali in comparti dell'industria turistica che non possono far ricorso alla CIG/S, nonché agli apprendisti sia in casi di crisi aziendali ed occupazionali che in caso di licenziamento.

L'accordo prevede inoltre che, in caso di esaurimento delle risorse accantonate nel Fondo, al fine di supportare l'accesso alle misure di sostegno al reddito dei lavoratori nei casi previsti dal presente regolamento, le aziende potranno anticipare gli importi erogabili ai singoli lavoratori dipendenti: l'EBIT anche attraverso meccanismo di conguaglio, con i contributi dovuti rimborserà gli importi anticipati dalle aziende.

In coerenza con le disposizioni di legge riguardanti gli ammortizzatori sociali, si è stabilito che, qualora il sostegno al reddito erogato dall'Ente Bilaterale integri l'indennità di disoccupazione erogata dall'INPS, esso è determinato in misura pari ad almeno il 20% dell'indennità di disoccupazione. Le modalità di erogazione sono regolate da un'apposita convenzione stipulata tra gli enti bilaterali e l'INPS.

Contrattazione di secondo livello

Il meccanismo della contrattazione di secondo livello, sia essa aziendale che territoriale, previsto nell'accordo del 9 luglio, presenta alcune novità dovute all'accordo interconfederale siglato da Confindustria, Cisl e Uil il 15 aprile 2009. La contrattazione di secondo livello si esercita per le materie delegate, in tutto o in parte, dal contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria o dalla legge e non potrà avere per oggetto materie già definite in altri livelli di contrattazione, salvo quanto espressamente stabilito dal presente Contratto.

Tempistica e procedure di rinnovo

La contrattazione ha durata triennale.

Le piattaforme di stipula di accordi di secondo livello, dovranno essere inviate all'azienda interessata per la contrattazione di tipo aziendale o all'associazione territoriale di riferimento per la contrattazione di tipo territoriale, in tempo utile per l'apertura della trattativa.

In caso di piattaforme per il rinnovo di accordi già in vigore, queste devono essere inviate tre mesi prima della scadenza ai titolari della contrattazione.

La parte destinataria convocherà il primo incontro entro 30 giorni decorrenti dalla data di ricevimento della stessa.

Tregua sindacale

Per un periodo pari a quattro mesi dalla data di presentazione delle piattaforme rivendicative per il secondo livello, le parti non assumeranno iniziative unilaterali nè procederanno ad azioni dirette.

Non sovrapposibilità dei cicli negoziali

La contrattazione di secondo livello, non potrà aver luogo nell'arco di tempo intercorrente tra la data di ricezione della piattaforma del CCNL e i cinque mesi successivi alla scadenza del CCNL in essere.

Premio di risultato

Le parti al fine di favorire la contrattazione decentrata, stabiliscono le modalità di erogazione del premio di risultato.

Caratteristiche del premio

L'erogazione salariale della contrattazione integrativa, sarà strettamente correlata ai risultati conseguiti con la realizzazione di programmi aziendali concordati tra le parti, aventi per obiettivo, ad esempio, incrementi di rendimento, produttività, efficienza, efficacia, di competitività e di qualità.

Gli importi degli elementi integrativi sono variabili, non predeterminabili e non sono utili ai fini di alcun istituto legale e contrattuale.

L'erogazione del premio avrà caratteristiche tali da consentire l'applicazione del particolare trattamento contributivo previsto dalla normativa di legge.

Avrà una durata triennale.

AREA	EURO
A	€ 279,00
B	€ 237,00
C	€ 210,00
D	€ 168,00

Elemento di garanzia retributiva

Questo istituto rappresenta la maggiore novità dell'ipotesi di accordo e segue una disciplina specifica che limita l'erogazione solo nei confronti di determinati soggetti.

Soggetti destinatari dell'elemento di garanzia

Sono tutti i dipendenti qualificati in forza nelle aziende che nei quattro anni precedenti siano risultate prive di contratto di secondo livello, e che non abbiano percepito altri trattamenti economici individuali o collettivi oltre quanto spettante sulla base del presente contratto collettivo. Questi soggetti percepiranno, anche nel caso in cui dopo la presentazione di una piattaforma integrativa territoriale o aziendale non venga definito un accordo entro il mese di ottobre 2012, un ammontare stabilito dalle parti e riportato nella tabella sottostante con la retribuzione di novembre 2012.

La verifica degli aventi diritto e l'erogazione dell'elemento di garanzia verrà effettuata al termine della vigenza del contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria.

L'elemento di garanzia riguarda i lavoratori qualificati in forza al 1 ottobre 2012, che risultino iscritti nel libro unico da almeno sei mesi. L'azienda calolerà l'importo in proporzione alle giornate di effettiva prestazione lavorativa prestate alle proprie dipendenze nel periodo 1 gennaio 2010 – 31 ottobre 2012.

Per i lavoratori a tempo parziale, l'ammontare dell'elemento di garanzia sarà calcolato in proporzione all'entità della prestazione lavorativa.

Aziende escluse

Dall'adempimento di cui sopra, sono escluse le aziende che versino in comprovate situazioni di difficoltà economico-produttive che abbiano in essere il ricorso agli ammortizzatori sociali definiti da apposito accordo sindacale.

Caratteristiche dell'elemento di garanzia

La somma erogata come elemento di garanzia non è utile ai fini del calcolo di nessun istituto di legge o contrattuale, poichè le parti ne hanno definito l'ammontare in senso onnicomprensivo, tenendo conto di qualsiasi incidenza, ivi com-

preso il trattamento di fine rapporto.

L'elemento di garanzia è assorbito, fino a concorrenza, da ogni trattamento economico individuale o collettivo aggiuntivo rispetto a quanto previsto dal CCNL dell'Industria Turistica, che venga pagato successivamente al 1 gennaio 2010.

Importi

AREA	EURO
A	€ 166,00
B	€ 141,00
C	€ 125,00
D	€ 100,00

Se a livello territoriale sono vigenti accordi integrativi sottoscritti dalle organizzazioni aderenti alle parti stipulanti il presente CCNL, per le aziende che non applichino tali accordi gli importi delle tabelle precedenti saranno rideterminati in misura non inferiore alle erogazioni complessivamente dovute ai sensi dei suddetti accordi per il periodo: 1 gennaio 2010 - 31 ottobre 2012.

Lavoro extra e di surroga

Con l'ipotesi di accordo firmata il 9 luglio 2010 si estendono le ipotesi per le quali è ammesso il lavoro extra e di surroga, prevedendolo anche nei fine settimana e nelle festività.

Il compenso orario onnicomprensivo lordo rapportato ad un servizio minimo di 4 ore è fissato per il periodo di vigenza contrattuale, nelle misure di cui alla seguente tabella:

Area	Set-10	Mar-11	Set-11	Mar-12	Set-12	Apr-13
C2	12,57	12,71	12,84	12,98	13,21	13,44
C3	11,98	12,11	12,24	12,37	12,59	12,81
D1	11,46	11,58	11,71	11,83	12,04	12,25
D2	10,59	10,71	10,82	10,94	11,13	11,33

Terziarizzazione

Con l'ipotesi di accordo del 9 luglio 2010 sono stati introdotti alcuni aspetti procedurali rispetto a quanto stabilito nel precedente contratto del 2008.

Nel primo comma le parti concordano sulla assoluta rilevanza del fattore umano e del patrimonio di professionalità presente nelle aziende del comparto e sul fatto che questa vada salvaguardata privilegiando soluzioni alternative ad eventuali processi riorganizzativi di esternalizzazione.

Le fasi della procedura

Nel caso di conferimento a terzi, della gestione di un servizio direttamente gestito dall'azienda, questa dovrà convocare le RSU/RSA aderenti alle OO.SS stipulanti il presente CCNL o convocherà direttamente le Segreterie Territoriali delle OO.SS per informarle del conferimento.

Entro il 15° giorno dalla data di convocazione delle RSA/RSU, verrà data una informativa circa:

- servizi o attività che verranno conferite in terziarizzazione;
- numero complessivo dei lavoratori interessati dal conferimento;

- garanzia della corretta applicazione, da parte dell'impresa cui viene conferito il servizio, della vigente normativa in tema di igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro, di assicurazione generale obbligatoria, di integrale applicazione della contrattazione collettiva nazionale, sottoscritta dalle organizzazioni di rappresentanza comparativamente più rappresentative a livello nazionale, nonché la garanzia del trattamento economico complessivo del CCNL applicato nell'azienda conferente;
- mantenimento, da parte dell'azienda cui viene conferita la terziarizzazione, del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati in tale ambito.

All'interno del 15° giorno, su richiesta delle RSA o RSU delle OO.SS stipulanti il presente CCNL, o in loro assenza, le Segreterie Territoriali delle OO.SS aderenti alle OO.SS stipulanti il presente CCNL sarà aperto un tavolo di confronto con l'obiettivo di raggiungere possibili intese per verificare:

- formule organizzative diverse dall'appalto di servizi;
- la salvaguardia dei livelli occupazionali;
- l'unicità contrattuale;
- il trattamento da applicare ai dipendenti che già prestavano servizio presso l'azienda conferente, con particolare riferimento ai servizi offerti ai lavoratori della stessa.

Impossibilità di trovare soluzioni alternative all'appalto

Qualora, durante il negoziato, si riscontri l'impossibilità di trovare soluzioni alternative, l'accordo dovrà prevedere che la società conferente utilizzi solo ditte appaltatrici qualificate che si impegnino a corrispondere ai lavoratori che già prestavano servizio con contratto a tempo indeterminato alle dipendenze dell'azienda conferente, che risolvano il rapporto

con modalità condivise, il medesimo trattamento economico e normativo del CCNL dell'Industria Turistica maturato all'atto del passaggio.

Entro 45 giorni dalla convocazione delle RSU/RSA il tavolo dovrà chiudere la propria attività e le Parti saranno libere di procedere secondo le proprie determinazioni.

Mancato raggiungimento di un accordo

Con l'ipotesi di accordo firmata il 9 luglio 2010, anche in caso di mancato raggiungimento di un accordo entro i 45 giorni, vengono introdotte, e di seguito riportate, alcune specifiche alle quali l'azienda appaltante dovrà dare seguito:

1. in caso di assenza di accordo, per il servizio esternalizzato, l'azienda farà ricorso solo ad aziende qualificate che si impegnino a garantire:
 - a) la corresponsione, ai lavoratori interessati dalla terzizzazione del servizio che abbiano risolto con modalità condivise il rapporto di lavoro, di un trattamento economico e normativo complessivamente non inferiore al CCNL dell'Industria Turistica;
 - b) di non trasferire il lavoratore da una unità produttiva ad un'altra se non per comprovate esigenze tecnico produttive od organizzative.
2. Per quanto riguarda l'assistenza sanitaria integrativa ed eventuali ulteriori servizi (quali ad esempio vitto) previsti dall'azienda conferente per i propri dipendenti, se già non disciplinati dal contratto applicato, saranno erogati dall'azienda cui è stato conferito l'appalto.
3. Nella mancata erogazione degli impegni di cui sopra l'azienda conferente garantisce, per i lavoratori coinvolti nella terzizzazione, fino a 3 anni dalla cessazione del-

l'appalto la responsabilità solidale per i trattamenti economici spettanti ai lavoratori per effetto del servizio di appalto da essi svolto, con esclusione dei trattamenti economici specificamente erogati a fronte della contrattazione di secondo livello.

Successione di appalto

Le parti convengono che in caso di successione di appalto, l'azienda conferente informerà, con adeguato preavviso, le RSA/RSU e le organizzazioni sindacali, per promuovere un esame congiunto della situazione al fine di salvaguardare il mantenimento dei livelli occupazionali in ragione delle professionalità specifiche dei singoli lavoratori.

Campo di applicazione

Le disposizioni riguardanti la corresponsione di un trattamento economico e normativo complessivamente non inferiore al CCNL dell'Industria Turistica, il non trasferimento del lavoratore se non per comprovate esigenze tecnico produttive od organizzative e la garanzia circa l'assistenza sanitaria integrativa ed eventuali ulteriori servizi previsti dall'azienda conferente ai propri dipendenti, si applicano esclusivamente alle strutture alberghiere e strutture alberghiere in catena.

Si applica alle strutture alberghiere e strutture alberghiere in catena la responsabilità fino a 3 anni dalla cessazione dell'appalto per i trattamenti economici spettanti ai lavoratori per effetto del servizio di appalto da essi svolto, con esclusione dei trattamenti economici specificamente erogati a fronte della contrattazione di secondo livello.

Le disposizioni sopra citate, in caso di mancato accordo, non si applicano ai villaggi turistici ed ai complessi turistico ricettivi all'aria aperta.

Sono fatte salve le clausole di miglior favore stabilite da leggi regionali che regolano la presente materia e da accordi aziendali e/o territoriali già sottoscritti dalle parti firmatarie il presente CCNL alla data di stipula del presente accordo.

Risposi e orari di lavoro

L'ipotesi di accordo firmata il 9 luglio 2010 lascia inalterato il disposto dell'articolo 72, e prevede che il sistema derogatorio definito dall'articolo 17 del Dlgs n.66 del 2003, come modificato dalla Legge n.133 del 2008, sarà oggetto di specifico accordo, complessivo e inscindibile, da concludersi entro il 31 dicembre 2011, nell'ambito della contrattazione di secondo livello.

L'accordo dovrà essere sottoscritto, dalle RSU/RSA congiuntamente con le OOSS territoriali o nazionali stipulanti il presente CCNL.

E' stata estesa, fino al 31 dicembre 2011, la deroga a quanto previsto dal Dlgs n. 66 del 2003 in materia di riposo giornaliero, per il solo personale che svolge la propria attività in turno unico, in occasione del cambio turno legato ad imprescindibili ed oggettive ragioni organizzativo-produttive fermo restando il riconoscimento di un equivalente periodo di riposo compensativo.

Lavoratori stranieri

Le parti si impegnano a promuovere lo svolgimento di piani formativi specifici in relazione al settore dell'Industria Turistica, finalizzati a favorire l'apprendimento della lingua italiana da parte dei lavoratori stranieri, per il cui finanziamento sarà richiesto l'intervento del fondo di formazione continua per il settore terziario/serizi.

Un ruolo fondamentale nell'assistenza all'apprendimento della lingua italiana e al rinnovo del permesso di soggiorno, sarà svolto dal

l'EBIT che avrà anche il compito di predisporre la traduzione in lingua straniera di una sintesi dei principali diritti e doveri dei lavoratori.

Programmi di formazione continua

L'accordo del 2010 ha integrato la disposizione dell'articolo 92 del precedente contratto del 2008, prevedendo l'utilizzo del fondo paritetico interprofessionale nazionale per la formazione continua dei lavoratori del settore, Fondimpresa, per finanziare piani formativi aziendali, territoriali, settoriali concordati tra le parti sociali.

Le parti convengono che, ai fini della realizzazione dei programmi di formazione continua, le imprese faranno riferimento al fondo interprofessionale per la formazione continua dei lavoratori del settore (Fondimpresa).

Ai fini della realizzazione dei programmi di formazione continua le parti convengono che l'EBIT Nazionale, tramite la necessaria convenzione con Fondimpresa, è un utile strumento per le imprese dell'industria turistica e per i lavoratori al fine sia di effettuare l'analisi e il monitoraggio dei fabbisogni formativi del settore, sia a livello di assistenza tecnica ai fini della predisposizione dei progetti formativi.

In seno all'EBIT Nazionale è costituita una commissione tecnica permanente, composta pariteticamente dalle Organizzazioni Datoriali e dalle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente CCNL, con il compito di facilitare la sottoscrizione sia degli accordi sindacali che il lavoro del comitato di pilotaggio dei piani formativi.

Paga base nazionale

E' stato previsto un incremento salariale medio, riferito al livello C2, di 115,00 euro lorde a regime, suddiviso in sette tranches a decorrere dal 1 gennaio 2010. I nuovi valori di paga base, relativi al periodo che va da gennaio a giugno, si

applicano solo ai rapporti di lavoro in corso alla data di stipula del contratto. Gli stessi saranno corrisposti con la retribuzione di luglio 2010 e saranno riproporzionati in funzione dell'effettiva anzianità di servizio.

Il presente contratto continuerà a produrre i suoi effetti anche dopo la scadenza di cui sopra, fino alla data di decorrenza del successivo accordo di rinnovo.

Procedura per il rinnovo

Area	Gen-10	Set-10	Mar-11	Set-11	Mar-12	Set-12	Apr-13	Totale
A1	14,26	21,38	21,38	21,38	21,38	35,63	28,49	163,90
A2	13,20	19,80	19,80	19,80	19,80	32,99	26,37	151,76
B1	12,30	18,44	18,44	18,44	18,44	30,74	24,57	141,37
B2	11,24	16,86	16,86	16,86	16,86	28,09	22,46	129,23
C1	10,60	15,90	15,90	15,90	15,90	26,50	21,18	121,88
C2	10,00	15,00	15,00	15,00	15,00	25,00	20,00	115,00
C3	9,38	14,07	14,07	14,07	14,07	23,45	18,74	107,85
D1	9,02	13,53	13,53	13,53	13,53	22,55	18,02	103,71
D2	8,33	12,50	12,50	12,50	12,50	20,83	16,65	95,81

Presentazione della piattaforma

La piattaforma per il rinnovo del presente CCNL sarà presentata 6 mesi prima della scadenza al fine di consentire l'apertura delle trattative in tempo utile.

La parte che ha ricevuto le proposte per il rinnovo firmerà il primo incontro entro 20 giorni decorrenti dalla data di

ricevimento delle stesse.

Flessibilità e Occupazione

E' stata istituita una commissione per lo studio delle modalità di ricorso a tutte le forme di flessibilità applicabili nel turismo, con particolare riferimento all'individuazione delle esigenze che inducono a ricorrere al lavoro intermittente. Qualora si raggiunga un'intesa in seno alla commissione, essa verrà presentata alle parti firmatarie il presente CCNL, al fine di integrarla nel testo contrattuale. La commissione cesserà la propria attività il 28 febbraio 2011.

Durata del CCNL

Il presente CCNL decorre dal 1 gennaio 2010 e avrà termine il 30 aprile 2013 sia per la parte normativa che per la parte economica.

Si intenderà tacitamente rinnovato quando non ne sia stata data disdetta da una delle parti stipulanti a mezzo lettera raccomandata almeno 6 mesi prima della scadenza.

Tregua sindacale

Durante i 6 mesi antecedenti e nel mese successivo alla scadenza del CCNL e comunque per un periodo complessivamente pari a 7 mesi dalla data di presentazione delle proposte di rinnovo, le parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette.

Al rispetto dei tempi e delle procedure definite è condizionata l'applicazione del meccanismo che riconosce una copertura economica nella misura equivalente all'aumento concordato nel rinnovo del CCNL, dalla data di scadenza del CCNL precedente, a favore dei lavoratori in servizio alla data di raggiungimento dell'accordo di rinnovo.

Indennità di vacanza contrattuale

Con l'ipotesi di accordo viene soppresso l'articolo riferito all'indennità di vacanza contrattuale presente nel CCNL dell'Industria Turistica del 2008 (art. 153).

Contratto a termine

L'accordo del 9 luglio 2010 integra l'avviso comune, già presente nel precedente contratto del 2008, per l'attuazione dei rinvii di cui all'articolo 5, commi 4 bis e 4 ter, del Dlgs n.368 del 2001, come modificato dalla Legge n.247 del 2007, in materia di successione di contratti a termine.

Nel precedente avviso comune le parti avevano convenuto che il disposto dell'articolo 5 comma 4 bis del Dlgs n.368 del 2001, primo periodo, non riguardasse i contratti di lavoro riconducibili alla stagionalità in senso ampio, quali i contratti a termini stipulati per l'intensificazione dell'attività lavorativa in determinati periodi dell'anno.

L'accordo del 2010 introduce importanti novità in materia di successione di contratti a tempo determinato.

Le parti convengono che:

1. la durata del contratto a termine che può essere stabilito in deroga a quanto disposto dal primo periodo dell'articolo 5, comma 4 bis, del Dlgs n.368 del 2001, come modificato dalla Legge n.247 del 2007, non può essere superiore a 12 mesi.
2. Il primo periodo dell'articolo 5 comma 4 bis della Legge n.368 del 2001, come modificata dalla Legge n.247 del 2007, non si applica sia ai contratti riconducibili alla stagionalità in senso ampio, sia nei casi in cui il datore di lavoro conferisca al lavoratore la facoltà di esercitare il diritto di precedenza nella riassunzione, anche qualora tale facoltà non sia prevista da disposizioni di legge o contrattuali. Per i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati per esigenze sostitutive di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto, rientranti nella condizione di cui al comma pre-

cedente, si conviene esteso il diritto di precedenza ai sensi dell'articolo 55 del CCNL dell'Industria Turistica siglato il 3 febbraio 2008.

Telelavoro

In relazione alla disciplina del telelavoro nel settore turismo, le parti concordano nel fare riferimento all'accordo interconfederale per il recepimento dell'accordo quadro europeo sul telelavoro concluso il 16 luglio 2002 tra UNICE/UEAPME, CEEP e CES del 9 giugno 2004.

Sicurezza sul lavoro

Le parti, all'interno dell'accordo del 2010, concordano di istituire una commissione tecnica paritetica, con il compito di verificare, analizzare le esigenze specifiche del settore in materia di sicurezza del lavoro e armonizzarle con il Dlgs n.81 del 2008.

Part time post partum

La percentuale di lavoratori che possono richiedere il part time post partum per l'assistenza al bambino fino al compimento del 3 anno di età, rimane al 3% della forza occupata nell'unità produttiva.

a cura di

Matteo Nevi

Relazioni Industriali

Federturismo Confindustria

Viale Pasteur, 10 - 00144 Roma

Tel. 06.5903383 - Fax 06.5910390

e-mail: m.nevi@federturismo.it

Elaborazione grafica di Barbara Bellaveglia
Federturismo Confindustria